



## TRIBUNALE DI LODI

Gran.

R.G. N.

## TRIBUNALE DI LODI

Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott.	Presidente
dott.	Giudice est.
dott.	Giudice

Letti gli atti di causa e i documenti prodotti  
ha emesso il seguente

## DECRETO

Con ricorso depositato in data 18.11.2004 <sup>MADRE</sup> ha richiesto la modifica di quanto stabilito in sede di separazione consensuale del 30 maggio 2003, omologata dal Tribunale di Lodi in data 11 giugno 2003, in ordine all'affidamento del figlio minore X X ed al conseguente obbligo di mantenimento.

In particolare la ricorrente ha precisato di avere contratto matrimonio con X X e di avere avuto dal predetto un figlio minore, X X, affidato congiuntamente ad entrambi alle condizioni indicate ai punti b), c), d) ed e) del decreto di omologazione dell' 11 giugno 2003.

La ricorrente evidenziava che dall' estate del 2003 si erano verificati degli eventi che avevano determinato una situazione di grave disagio per il minore a causa dell' insorgenza di una relazione sentimentale del PADRE con un'altra donna, a sua volta, madre di altri due bambini con i quali IL FIGLIO avrebbe instaurato un rapporto conflittuale e fonte di sofferenze.

Pertanto la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore nonché la corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento del bambino nella misura di Euro 500,00 e/o quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia con la conferma dell'obbligo per il padre di concorrere al 50% delle spese ordinarie e straordinarie per il figlio minore.

PADRE si costituiva e, pur riconoscendo l'esistenza di una situazione di conflittualità con la MADRE, contestava quanto dalla stessa evidenziato in ricorso in ordine al mancato inserimento di XX nel nuovo nucleo familiare; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la vendita dell'immobile sito in X X X con assegnazione del ricavato al 50% fra i coniugi.

Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare il permanere delle condizioni di affido.

Dalla relazione del C.T.U. è emerso che "entrambi possono essere considerati dei genitori sufficientemente buoni. In loro è sempre stata presente una genuina preoccupazione per il benessere e la crescita del loro figlio... La loro conflittualità non è mai giunta a indurli a comportamenti di aperta squalifica dell'uno o dell'altra di fronte al figlio" e che nel corso dell'espletamento la loro conflittualità si era lievemente attenuata.

P.P.U. e Comunicazione

per avv.

avv.

17/05/2006

P.P.U. e Comunicazione

per avv.

avv.

17/05/06

La consulente, pertanto, ha ribadito che l'affido congiunto continua a rappresentare la soluzione più adatta per il sano sviluppo di XX

Ritiene il Tribunale che le conclusioni della psicologa siano condivisibili attesa la completezza dell'esame effettuato e la logicità delle considerazioni svolte.

Deve, altresì, rilevarsi che lo stesso minore ha espresso il desiderio ( cfr. pag. 9 della relazione ) di continuare a vivere con entrambi i genitori secondo le modalità già stabilite.

Ad avviso del Tribunale non si sono verificate circostanze tali da legittimare una modifica delle statuizioni relative all'affidamento del figlio atteso che non sono emerse dall'indagine del consulente né sono state provate dalla ricorrente circostanze da cui evincere che l'affidamento congiunto abbia comportato effettive conseguenze negative per il minore.

Le considerazioni che precedono comportano, pertanto, il rigetto del ricorso.

Deve dichiararsi inammissibile la domanda riconvenzionale proposta poiché la domanda di divisione e scioglimento di comunione segue il rito ordinario di cognizione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso presentato da MADRE

Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da PADRE

Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.

Lodi, 28 marzo 2006.

Il Giudice est.

Dr. Ssa

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI LODI IL 27/05/2006

Il Presidente

IL CAPOFILIERE B3

Luigi Civallo